

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA N. 49 /18
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXX DI BERARDINO/TELECOM ITALIA S.P.A.
(RIF. PROC. GU14 N° 50/18)

IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO
Nella riunione del 24 luglio 2018 si è riunito, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA la delibera AGCOM n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera AGCOM n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni”;

VISTA l’istanza di definizione presentata al Corecom Abruzzo ai sensi dell’art. 14 e ss. Delibera AGCOM 173/07/CONS dal Sig. XXX Di Berardino in data 1 febbraio 2018 ed acquisita in pari data al prot. n. 2734;

VISTI gli atti del procedimento;

1. La posizione dell'istante

L'istante, intestatario dell'utenza n. 085/4471XXX di tipo *privata*, ha lamentato che, nonostante la disdetta del contratto trasmessa all'operatore tramite fax nel dicembre 2015, l'operatore ha provveduto a cessare i servizi ad essa collegati, continuando tuttavia la fatturazione degli stessi.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

1. Storno dell'insoluto in essere;

Allega: nessun documento allegato.

2. La posizione dell'operatore Telecom

L'operatore rileva che le avverse deduzioni e richieste sono infondate per le ragioni di seguito riportate.

La descrizione dei fatti non solo è estremamente generica ma è anche totalmente sguarnita di prova, attesa la totale assenza di supporto documentale, con conseguente lesione del diritto di difesa. L'istante non ha infatti documentato in alcun modo di aver effettuato la disdetta del contratto, né la stessa risulta mai essere pervenuta. Precisa che la linea è stata cessata per morosità e non per richiesta di disdetta atteso che l'istante ha inopinatamente sospeso i pagamenti delle fatture, senza mai averle contestate.

Ribadisce pertanto la genericità e la indeterminatezza dell'istanza e ne chiede quindi il rigetto.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Nel caso di specie l'istante lamenta la prosecuzione della fatturazione nonostante la disdetta inviata all'operatore via fax nel dicembre 2015.

Ciò premesso, poiché l'istante non ha prodotto alcun documento attestante l'esercizio del proprio diritto di recesso, né alcuna attestazione comprovante il ricevimento della comunicazione di disdetta da parte dell'operatore, nessuna responsabilità può essere imputata a quest'ultimo, per la mancata lavorazione della disdetta.

Tanto precisato, considerato che l'istanza appare generica e non adeguatamente documentata, si conclude per il rigetto integrale della stessa.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, si ritiene che nulla può essere disposto a carico dell'operatore in tal senso, atteso che non è stato accertato alcun addebito nei confronti dello stesso.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Abruzzo rigetta l'istanza presentata dal Si. XXX Di Berardino confronti della società Telecom Italia s.p.a., per le motivazioni espresse in premessa;

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

L'Aquila, 24 luglio 2018

IL RELATORE
Dott.ssa Annalisa Ianni

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Michela Leacche

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Lucci